

Sentenza della Corte conti Toscana sulla responsabilità del professionista

Ctu soggetti a risarcimento

Se il consulente ritarda la perizia, ne risponde

DI ANTONIO G. PALADINO

Posto che con la nomina da parte del giudice istruttore il consulente tecnico diventa ausiliario del giudice e, come tale, ne condivide taluni obblighi, ciò determina l'inserimento funzionale, sebbene temporaneo, di un libero professionista nell'amministrazione giudiziaria. Ne consegue che il consulente tecnico d'ufficio che deposita con ingiustificato ritardo la perizia assegnata e che costringe il ministero della giustizia a dover rifondere alla parte danneggiata da tale ritardo una somma per equa riparaazione per eccessiva durata del processo (legge Pinto), dovrà risarcirlo, avendo agito con negligenza e colpa grave.

Lo ha ammesso la Corte dei conti per la Toscana con la sentenza n. 360/2008 (su www.corteconti.it), con la quale ha condannato un ingegnere, quale ctu in un processo civile, a rifondere dei danni patiti dal ministero della giustizia, che ha dovuto a sua volta risarcire la parte danneggiata dal ritardo, senza motivazione né

giustificazione, con cui il ctu ha depositato la perizia dopo aver accettato l'incarico. Una sentenza che potrà aprire il campo a delle similari decisioni che potranno servire da deterrente al fine di migliorare i tempi della giustizia.

Interessanti le osservazioni che il collegio toscano opera preliminarmente nella configurazione del rapporto di servizio che sussiste tra il ctu (soggetto esterno alla pubblica amministrazione) e lo stesso dicastero della giustizia. Il rapporto tra il consulente tecnico d'ufficio e l'amministrazione della giustizia, pur non configurando un rapporto di lavoro subordinato con l'ente pubblico, può farsi rientrare nell'ambito dei soggetti che sono sì estranei alla pubblica amministrazione ma che determinano la sussistenza del rapporto di servizio. Ciò che rileva, ai fini della verifica del rapporto di servizio, «è l'inserimento, in via autoritativa o convenzionale, del privato nell'apparato organizzativo pubblico per lo svolgimento di attività disciplinate dalle regole proprie dell'azione amministrativa». Nel

La decisione

- Dal momento in cui il professionista, ancorché esterno alla p.a., viene nominato dal giudice istruttore quale consulente tecnico, esso è funzionalmente incardinato all'interno dell'amministrazione giudiziaria
- Il consulente tecnico d'ufficio che, senza motivo o giustificazione, deposita la perizia con notevole ritardo, tale da costringere il ministero della giustizia a rifondere le parti danneggiate a seguito dell'irragionevole durata del processo, è tenuto a rimborsare tali maggiori oneri, per aver agito con negligenza e colpa grave

caso di specie, ha affermato il collegio, l'attività professionale svolta dal convenuto è certamente idonea a determinare il rapporto di servizio tra il professionista e l'ente danneggiato, atteso che con la nomina da parte del giudice istruttore, ai sensi degli artt. 191 ss. c.p.c., il consulente tecnico diventa ausiliario del giudice e, come tale, ne condivide taluni obblighi: egli assume l'incarico, salvo astensione per giusti motivi o ricasazione su richiesta di parte (art. 63 c.p.c.), presta giuramento, dichiarando «di adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità» (art. 193 c.p.c.) ed è sottoposto al regime di responsabilità stabilito per i periti (art. 64 c.p.c.). Queste

cautele determinano pertanto l'inserimento funzionale, sebbene temporaneo, di un libero professionista nell'amministrazione giudiziaria.

Nel caso di specie, sussiste il danno erariale, a seguito della liquidazione delle somme dovute e l'emissione dei mandati di pagamento in favore delle parti attrici nell'originario giudizio per risarcimento danni, ma anche beneficiarie dell'equa riparaazione per irragionevole durata del processo. La colpevolezza del ctu è chiara quando agli atti risulta l'assenza di qualsiasi giustificazione del ritardo nel deposito della relazione peritale, né risulti alcuna proroga motivatamente richiesta dal consulente e concessa dal giudice.

RICERCATORI

Pensione, utile anche il precariato

DI BENEDETTA P. PACELLI

Ricercatori precari a riscatto pensionistico. La loro attività svolta nelle università in qualità di tecnici laureati, prima di essere impiegati a tempo indeterminato, sarà ritenuta valida a fini pensionistici e della ricostruzione della carriera. A patto, però, che la loro attività di ricerca sia durata almeno tre anni. È scritto nero su bianco nella sentenza della Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), modificato dall'art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativa alle «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)», nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca. A sollevare la questione il Tar del Veneto che ha giudicato infondata la scelta del legislatore di dare un valore al servizio passato nella qualifica di tecnico laureato solo ai professori ordinari e associati e non ai ricercatori. Ritenendo, invece, che ci devono essere criteri e principi univoci per entrambe le categorie per la carriera passata. Né, per la Corte costituzionale si giustifica il fatto che, in passato, la legge non consentiva il passaggio tra le due figure, in quanto tale passaggio era previsto solo dal ruolo di tecnico laureato a quello di professore universitario. In sostanza se i giudici di Palazzo della Consulta sono consapevoli delle diversità esistenti tra le due categorie, del fatto che il meccanismo di transito agevolato (cioè il concorso riservato) da un ruolo all'altro non le ha colmate ritiene che il legislatore ha voluto dare riconoscimento a una situazione di fatto, «data dall'utilizzazione della figura del tecnico laureato come canale di accesso alla carriera universitaria e dal conseguente svolgimento di attività di ricerca da parte dei tecnici laureati». In questo quadro, quindi, la differenza di trattamento è irragionevole.

I dottori commercialisti scrivono al ministro Giulio Tremonti

Al collegio sindacale resti la revisione dei conti

La sottrazione al Collegio sindacale della revisione legale per attribuirla a un revisore esterno è una proposta «assolutamente non condivisibile e che si pone al di fuori del dettato della normativa comunitaria». In una lettera inviata al ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Claudio Siciliotti, torna a esprimere forti riserve sull'attuazione della direttiva 2006/43/Ce relativa alla revisione legale dei conti. «In merito all'attuazione della direttiva sulla revisione legale dei conti», si legge nella missiva, «non poche perplessità ha suscitato la proposta contenuta nel documento di consultazione predisposto dal Dipartimento del tesoro volta ad attribuire in ogni caso la revisione legale a un revisore esterno (persona fisica o società) sottraendoli al collegio sindacale, anche quando le società non facciano ricorso al mercato dei capitali di rischio e non redigano il bilancio consolidato e quindi siano di piccole dimensioni».

«Il collegio sindacale», scrive, «il cui ruolo è stato rafforzato tanto dalla riforma del diritto societario, quanto dai provvedimenti assunti in sede di tutela del risparmio, soddisfa pienamente i

requisiti posti dalla direttiva sia in termini di qualificazione sia di terzietà e indipendenza (anzi, soddisfa criteri qualitativi più elevati e più stringenti). Inoltre, l'esercizio congiunto delle funzioni di controllo sull'amministrazione della società e sulla legittimità degli atti compiuti dagli organi sociali (in sostanza, sul governo societario), svolte nel corso dell'esercizio,

e quelle di controllo dei conti, esercitate essenzialmente alla fine dell'esercizio con la revisione del bilancio, ha prodotto notevoli benefici, assicurando una più efficace conoscenza della società e innegabili sinergie nella tempestività del controllo, tanto che oggi oltre l'80% delle spa ha liberamente scelto l'affidamento dei controlli contabili al collegio sindacale».

Ue, una raccomandazione sulla responsabilità civile

Responsabilità civile dei revisori di conti da aumentare. Parte da questo intento la raccomandazione della Commissione europea. La raccomandazione risponde alla crescente tendenza del contenzioso e alla mancanza di una sufficiente copertura assicurativa in questo settore. E punta a proteggere i mercati europei dei capitali. Quanto alle modalità operative lascia, però, agli stati membri la libertà di scegliere il metodo appropriato per rivedere il sistema: introduce una serie di principi chiave per garantire che qualsiasi limitazione sia adatta per i revisori dei conti, le società di revisione contabile, gli investitori e le altre parti interessate. La raccomandazione dell'Unione europea propone tre esempi di possibili metodi, specificando però che qualsiasi altra modalità simile potrebbe essere utilizzata. I principi fondamentali che gli stati membri dovrebbero seguire sono: il limite di responsabilità non si dovrebbe applicare in caso di colpa intenzionale da parte del revisore; il limite è inefficace se non copre anche le terze parti e infine che le parti danneggiate hanno il diritto di essere compensate.

Benedetta P. Pacelli

UNCI-UNAGRACO

Un'intesa per spingere le cooperative

L'Unici (Unione nazionale cooperative italiane) e l'Unagraco (Unione nazionale giovani ragionieri commercialisti ed esperti contabili) hanno siglato un protocollo d'intesa finalizzato allo sviluppo e all'individuazione di iniziative comuni per promuovere la cultura dell'impresa cooperativa nell'ambito del mondo delle professioni e l'incremento della qualità del management cooperativo. In primo luogo, tra gli ambiti di cooperazione individuati dall'intesa, si trova l'organizzazione di attività formative a livello nazionale e territoriale, in materia cooperativa e, nello specifico, nell'ambito fiscale, tributario e del lavoro. Di rilievo anche l'individuazione di forme di collaborazione per l'implementazione del livello dei servizi erogati, a livello nazionale e territoriale, in favore delle cooperative associate Unici, grazie alla rete degli associati Unagraco. Punto importante è quello che riguarda gli studi e le ricerche sulle nuove forme di impresa cooperativa, comprese le «cooperative tra professionisti», anche attraverso la realizzazione di statuti sociali specifici. Fra circa un mese si terrà un tavolo di confronto nazionale attraverso l'elaborazione di un programma di lavoro.